

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE - TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
L'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE ABRUZZO
L'ORDINE DEL CONSIGLIO FORENSE DI L'AQUILA

PER ISTITUZIONE E GESTIONE DELL' ELENCO
DI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO

Il Tribunale Civile di L'Aquila, con sede in L'Aquila – Palazzo di Giustizia, Via XX Settembre n. 66, nella persona del Presidente pro tempore Dott. Ciro Riviezzo, anche per l'Ufficio del Giudice Tutelare,

L'Ordine degli Assistenti sociali della Regione Abruzzo, con sede in L'Aquila, via Garibaldi, 3, nella persona del Presidente pro tempore dott.ssa Maria Palleschi,

L'Ordine Distrettuale degli Avvocati di L'Aquila, con sede in L'Aquila – Palazzo di Giustizia, Via XX Settembre n. 66, nella persona del Presidente pro tempore avv. Carlo Peretti,

premesse che

- ❖ **la legge** n. 6 del 9 febbraio 2004 ha istituito l' "Amministratore di sostegno" quale nuova figura a protezione delle persone la cui capacità di agire risulti limitata o del tutto compromessa;
- ❖ **ove** non sia possibile individuare un Amministratore di Sostegno tra i familiari, il Giudice Tutelare può "*chiamare all'incarico anche altra persona idonea scelta con esclusivo riguardo agli interessi e alla cura della persona del beneficiario*" (art.408 c.c.);
- ❖ **rilevato** che in talune fattispecie di volontaria giurisdizione si manifesta la difficoltà di reperire persone disponibili all'assunzione dell'incarico di tutore, protutore, curatore, curatore speciale ed amministratore di sostegno;
- ❖ **rilevata** l'opportunità di istituire un elenco che raccolga i nominativi di coloro che vogliono manifestare disponibilità in tal senso per le esigenze dei procedimenti di volontaria giurisdizione incardinati presso il Tribunale di L'Aquila;
- ❖ **rilevata** altresì l'opportunità che di tale elenco facciano parte sia avvocati in esercizio della professione, sia assistenti sociali di indiscussa dirittura morale;

- ❖ *considerato* che, in base all'art. 379 c.c., l'Ufficio tutelare è gratuito, ma il Giudice tutelare, considerata l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità che tale norma per effetto del 1° comma dell'art. 411 cod. civ. trova applicazione, anche all'amministratore di sostegno ;
- ❖ *rilevato* che la Corte Costituzionale con ordinanza n. 1073 del 1988, seppure in riferimento alla figura del tutore, ha affermato la natura non retributiva della suddetta indennità

P.T.M.

Art. 1

È istituito presso il Tribunale di L'Aquila l'elenco dei tutori, protutori, curatori, curatori speciale ed amministratori di sostegno

Art. 2

Hanno titolo per l'iscrizione in detto elenco gli Avvocati dell'Ordine Distrettuale di L'Aquila e gli Assistenti Sociali dell'Ordine Abruzzo con almeno tre anni di anzianità di iscrizione ai rispettivi Albi professionali, che siano in possesso di specifica formazione nella materia *de qua*, acquisita attraverso la partecipazione ad un corso di formazione teorico-pratica e di aggiornamento, della durata di almeno 12 ore, all'esito della quale sia stato rilasciato un attestato di positiva frequenza.

È inoltre requisito imprescindibile l'assenza di condanne penali passate in giudicato o di procedimenti penali in corso.

Art. 3

Le domande di iscrizione all'elenco dei Tutori, Curatori ed Amministratori di sostegno potranno essere presentate in carta libera, con l'indicazione del nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, domicilio professionale, sia per gli avvocati che per gli assistenti sociali, oltre ai contatti telefonici e telematici del richiedente.

La domanda dovrà altresì contenere l'autocertificazione, effettuata nelle forme di legge, per gli avvocati e per gli Assistenti Sociali attestante l'anzianità di tre anni di iscrizione all'Albo professionale e l'assenza di condanne penali passate in giudicato o di procedimenti penali in corso, oltre all'autorizzazione al trattamento dei dati personali ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Art. 4

Le domande potranno essere presentate, oppure spedite a mezzo raccomandata a.r., rispettivamente presso l'Ordine Forense di L'Aquila e presso l'Ordine degli Assistenti Sociale della Regione Abruzzo sede di L'Aquila entro la fine del mese di ~~giugno~~ ^{DICEMBRE} 2016

Art. 5

Dopo aver verificato la regolarità delle domande, ogni Ordine provvederà a redigere l'elenco dei propri iscritti che hanno chiesto l'inserimento nell'Albo dei Tutori, Curatori ed Amministratori di sostegno e lo consegnerà alla cancelleria del Giudice tutelare per le

esigenze dell'Ufficio, nonché una copia resterà all'Ordine Distrettuale degli Avvocati di L'Aquila e una all'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Abruzzo, sede di L'Aquila.

Art. 6

I termini per la presentazione della domanda, ai fini dell'iscrizione in detto Elenco, salvo eccezionali esigenze dell'Ufficio, verranno riaperti ogni anno, nel primo quadrimestre di quello successivo al primo, a far data dalla sua istituzione.

Art. 7

Gli Ordini si impegnano a:

- ◇ organizzare corsi di formazione teorico – pratico per Amministratori di Sostegno, della durata di almeno complessive ore 12, che verranno ripetuti nel tempo con frequenza rapportata alle concrete esigenze dell'Ufficio del Giudice Tutelare;
- ◇ riconoscere attestazioni di formazione attinenti alla materia in questione.
- ◇ a fornire, alla cancelleria del giudice Tutelare, l'elenco dei partecipanti al corso di formazione con le relative ore svolte

Art.8

L'Ufficio del Giudice Tutelare:

- ◇ si impegna a nominare gli Amministratori di Sostegno attingendo al precisato Elenco, avendo cura di assicurare una rotazione degli incarichi.
- ◇ Il criterio che verrà seguito per stabilire l'equa indennità da conferire al tutore, protutore, curatore, curatore speciale ed amministratore di sostegno, non potrà avere riguardo all'effettivo valore economico delle prestazioni effettuate, poiché altrimenti si finirebbe non solo per ammettere natura retributiva alla suddetta, ma si violerebbero le norme che impongono la gratuità dell'ufficio, per cui essa sarà determinata tenendo conto dell'entità patrimoniale e della difficoltà dell'amministrazione. In relazione alle spese sostenute dalle varie figure durante il loro incarico, queste oltre ad essere debitamente documentate, dovranno risultare congrue e non superflue rispetto all'incarico assolto.

Art. 9

L'equa indennità di cui all'art. 379 cc, nonché le spese documentate saranno liquidate su istanza di parte da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno al giudice tutelare.

Art. 10

Il professionista iscritto all'albo e nominato tutore, protutore, curatore, curatore speciale ed amministratore di sostegno, potrà essere revocato dall'incarico in tutti i casi previsti dalla normativa di riferimento.

Il presente Protocollo avrà durata triennale, decorrente dalla sua sottoscrizione, ed è rinnovabile su accordo delle parti, anche tacitamente, per un uguale periodo.


I sottoscrittori si impegnano ad avviare la sperimentazione delle procedure ed a riunirsi con cadenza annuale, per valutare i dati ed eventuali problemi emersi, per risolverli attraverso la ricerca di soluzioni condivise.



L'Aquila, 2/5/16 -

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Tribunale L'Aquila
Ciro Ruffino



Il Presidente
Ordine Assistenti Sociali
Maria Palleschi



Il Presidente
Ordine Distr. Avvocati L'Aquila
Carlo Peretti



TRIBUNALE DI L'AQUILA
VERBALE DEL 2 MAGGIO 2016

In data 2 maggio 2016, alle ore 11, 00, nella stanza del Presidente del Tribunale di L'Aquila sono comparsi:

Dott. Ciro Riviezzo Presidente del Tribunale di L'Aquila

Avv. Carlo Peretti Presidente del Distretto Avvocati L'Aquila

Dott.ssa Maria Palleschi Presidente Ordine Assistenti Sociali

Dott.ssa Roberta Papa G.O.T.

Avv. Donatella Boccabella Consigliere Ordine Avvocati

Si da atto che a seguito di contatti intervenuti tra i firmatari si è giunti alla redazione di una bozza di protocollo sul quale tutti i presenti concordano.

Si procede quindi alla firma del protocollo, il cui testo sarà pubblicato sui siti degli Enti firmatari.

Del che è verbale


Il Presidente Trib. AQ

Dott. Ciro Riviezzo



Il Presidente Ordine Ass. Sociali

Dott.ssa Maria Palleschi



Il Presidente Ordine Avvocati AQ

Avv. Carlo Peretti

